CONVENZIONE PALUAN

PROTOCOLLO GENERALE DI ATTUAZIONE, RICERCA-AZIONE, MONITORAGGIO E AMPLIFICAZIONE PROGRESSIVA

Protocollo attuativo della Convenzione Paluan per la Sovranità Sostanziale, la Prevenzione del Neocolonialismo e la Tutela delle Generazioni Future

Codice: CP–PGARMAF–01
Versione: 1.0
Ambito: attuazione istituzionale, economica, sociale, ambientale, scientifica, tecnologica e intergenerazionale
Orizzonte strategico: permanente, con programmazione pluriennale e verifiche periodiche

---

PREAMBOLO

Gli Stati, i popoli, le istituzioni e gli organismi aderenti alla Convenzione Paluan,

riconoscendo che la sovranità sostanziale non può essere considerata effettiva quando un popolo, pur formalmente indipendente, rimane strutturalmente dipendente da soggetti esterni per l'accesso alle risorse essenziali, la produzione, il credito, l'energia, le infrastrutture, le tecnologie, le conoscenze e le decisioni fondamentali;

considerando che la tutela delle generazioni future richiede strumenti permanenti di prevenzione, ricerca, valutazione, correzione e trasmissione delle capacità sovrane;

ritenendo che la ricerca scientifica, l'azione istituzionale e la verifica indipendente debbano costituire un processo unitario e continuamente migliorabile;

riconoscendo il valore della cooperazione multilaterale, della trasparenza, della responsabilità, della partecipazione democratica e del rispetto del diritto internazionale;

intendendo impedire che le politiche di sviluppo producano dipendenze irreversibili, trasferimenti sproporzionati di costi alle generazioni successive o concentrazioni di potere incompatibili con l'interesse pubblico;

convengono il presente Protocollo quale strumento operativo di attuazione della Convenzione Paluan.

PARTE I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Oggetto

1. Il presente Protocollo disciplina le procedure generali per l'attuazione progressiva della Convenzione Paluan.
2. Esso istituisce un sistema coordinato di:
   a. ricerca e acquisizione delle conoscenze;
   b. individuazione e classificazione delle dipendenze;
   c. valutazione degli impatti intergenerazionali;
   d. programmazione degli interventi;
   e. realizzazione delle azioni;
   f. monitoraggio dei risultati;
   g. verifica indipendente;
   h. correzione e miglioramento continuo;
   i. diffusione delle pratiche efficaci;
   j. trasmissione delle capacità alle generazioni successive.
3. Il Protocollo stabilisce un metodo operativo comune, lasciando agli aderenti la facoltà di adottare strumenti organizzativi e amministrativi coerenti con i rispettivi ordinamenti.

Articolo 2 – Finalità strategica

1. La finalità del Protocollo è trasformare i principi della Convenzione in capacità istituzionali, economiche, scientifiche, produttive e sociali concretamente verificabili.
2. Ogni intervento deve contribuire almeno a uno dei seguenti obiettivi:
   a. riduzione delle dipendenze strutturali;
   b. rafforzamento della capacità decisionale dei popoli;
   c. tutela delle risorse naturali e dei beni comuni;
   d. sviluppo delle competenze scientifiche e tecnologiche;
   e. sicurezza energetica e alimentare;
   f. resilienza economica e finanziaria;
   g. protezione dei diritti fondamentali;
   h. prevenzione dei danni irreversibili;
   i. incremento delle opportunità delle generazioni future.
3. Gli interventi devono essere valutati anche in relazione ai loro effetti cumulativi e non soltanto sulla base dei risultati immediati.

Articolo 3 – Principi operativi

L'attuazione del Protocollo si fonda sui seguenti principi:

1. **Prevenzione:** anticipare i rischi prima che producano danni.
2. **Precauzione:** adottare misure proporzionate quando sussistano rischi plausibili di danni gravi o irreversibili, nel rispetto del diritto applicabile.
3. **Progressività:** migliorare continuamente capacità, strumenti e risultati.
4. **Reversibilità:** evitare decisioni che compromettano senza adeguate garanzie le possibilità di scelta delle generazioni future.
5. **Misurabilità:** associare agli obiettivi indicatori verificabili.
6. **Trasparenza:** rendere accessibili metodologie, dati e risultati, salve le legittime esigenze di riservatezza.
7. **Indipendenza:** separare la gestione degli interventi dalla verifica dei risultati.
8. **Proporzionalità:** commisurare le misure alla natura e alla gravità dei rischi.
9. **Cooperazione:** condividere conoscenze e capacità senza imporre modelli uniformi.

10. **Responsabilità intergenerazionale:** valutare chi beneficia delle decisioni e chi ne sopporta i costi nel tempo.

Articolo 4 – Definizioni

Ai fini del presente Protocollo si intende per:

a. **Convenzione:** la Convenzione Paluan per la Sovranità Sostanziale, la Prevenzione del Neocolonialismo e la Tutela delle Generazioni Future.

b. **Aderente:** lo Stato o altro soggetto ammesso dalla Convenzione e dal relativo strumento di adesione.

c. **Ciclo SPRASE:** sequenza organizzata di ricerca, pianificazione, azione, verifica, apprendimento e sviluppo.

d. **Spirale di attuazione:** successione di cicli SPRASE nella quale ogni ciclo utilizza i risultati documentati del precedente.

e. **Dipendenza strutturale:** condizione nella quale l'esercizio di una funzione essenziale dipende in misura significativa da capacità, risorse, infrastrutture o decisioni esterne.

f. **Indicatore intergenerazionale:** parametro utilizzato per misurare gli effetti di una decisione sulle generazioni presenti e future.

g. **Soglia di attenzione:** livello che richiede approfondimento o monitoraggio rafforzato.

h. **Soglia di intervento:** livello che richiede l'adozione di misure correttive secondo le procedure applicabili.

i. **Verifica indipendente:** valutazione svolta da soggetti distinti dai responsabili diretti dell'intervento.

j. **Amplificazione:** estensione documentata di un risultato efficace ad altri settori, territori, istituzioni o soggetti aderenti.

PARTE II – ARCHITETTURA DEL SISTEMA DI ATTUAZIONE

Articolo 5 – Sistema integrato

1. È istituito, nell'ambito del presente Protocollo, il Sistema Integrato di Attuazione della Convenzione Paluan, di seguito denominato SIACP.
2. Il SIACP coordina:
   a. il sistema di ricerca e conoscenza;
   b. il sistema di valutazione intergenerazionale;
   c. il sistema di monitoraggio delle dipendenze;
   d. il sistema di programmazione e intervento;

e. il sistema di controllo e verifica;
f. il sistema di diffusione e cooperazione.

3. Il SIACP non sostituisce le competenze costituzionali, legislative o amministrative degli aderenti.
4. Le sue funzioni sono esercitate secondo le competenze attribuite dagli strumenti di adesione e dagli ordinamenti applicabili.

Articolo 6 – Struttura funzionale

Il SIACP si articola nelle seguenti funzioni:

1. **Indirizzo strategico:** definizione delle priorità e degli obiettivi pluriennali.
2. **Ricerca e analisi:** raccolta, elaborazione e valutazione delle informazioni.
3. **Programmazione:** traduzione delle evidenze in piani operativi.
4. **Attuazione:** realizzazione degli interventi approvati.
5. **Monitoraggio:** rilevazione periodica degli indicatori.
6. **Controllo:** verifica della conformità delle attività.
7. **Valutazione indipendente:** analisi dell'efficacia e degli impatti.
8. **Apprendimento:** acquisizione e trasferimento delle conoscenze.
9. **Amplificazione:** diffusione delle soluzioni efficaci.
10. **Garanzia intergenerazionale:** verifica della sostenibilità di lungo periodo.

Articolo 7 – Piano generale di attuazione

1. Ogni aderente può adottare un Piano nazionale, territoriale o istituzionale di attuazione.
2. Il Piano deve contenere:
   a. analisi iniziale della situazione;
   b. mappatura delle dipendenze;
   c. identificazione dei rischi;
   d. obiettivi misurabili;
   e. indicatori e valori di riferimento;
   f. interventi e responsabilità;
   g. risorse finanziarie e organizzative;
   h. calendario di realizzazione;
   i. sistema di monitoraggio;
   j. procedura di verifica;
   k. misure di correzione;
   l. valutazione degli effetti intergenerazionali.
3. Il Piano deve distinguere le misure immediatamente realizzabili da quelle che richiedono riforme, investimenti o accordi ulteriori.

Articolo 8 – Programmazione temporale

1. La programmazione si articola su quattro livelli:
   a. breve periodo: da zero a dodici mesi;
   b. medio periodo: da uno a tre anni;
   c. lungo periodo: da tre a dieci anni;
   d. generazionale: oltre dieci anni.
2. Gli interventi urgenti non possono essere utilizzati per eludere le valutazioni di sostenibilità.

3. Ogni Piano deve essere aggiornato almeno annualmente e sottoposto a revisione strategica almeno ogni tre anni.

PARTE III – SISTEMA SPRASE DI RICERCA-AZIONE A SPIRALE

Articolo 9 – Istituzione del metodo SPRASE

1. È istituito il metodo SPRASE – Sistema Paluan di Ricerca, Azione, Sviluppo, Espansione e Verifica.
2. Il metodo costituisce il processo operativo permanente per l'attuazione della Convenzione.
3. Ogni ciclo SPRASE deve produrre:
   a. una base conoscitiva aggiornata;
   b. una valutazione dei rischi;
   c. un programma di intervento;
   d. risultati misurabili;
   e. una verifica documentata;
   f. un rapporto di apprendimento;
   g. una proposta di miglioramento del ciclo successivo.

Articolo 10 – Le dodici fasi del ciclo

Ogni ciclo SPRASE comprende dodici fasi obbligatorie nella struttura metodologica, adattabili alle caratteristiche dell'intervento.

Fase 1 – Osservazione

Individuazione del fenomeno, della dipendenza, della vulnerabilità o dell'opportunità di sviluppo.

Fase 2 – Ricerca

Raccolta di dati, documenti, studi scientifici, valutazioni tecniche e testimonianze pertinenti.

Fase 3 – Diagnosi

Identificazione delle cause, dei soggetti coinvolti, delle conseguenze e delle possibili evoluzioni.

Fase 4 – Valutazione intergenerazionale

Analisi degli effetti immediati, cumulativi, differiti e potenzialmente irreversibili.

Fase 5 – Definizione degli obiettivi

Individuazione di risultati specifici, misurabili, raggiungibili, pertinenti e temporalmente definiti.

Fase 6 – Progettazione

Definizione degli strumenti giuridici, economici, scientifici, amministrativi e tecnologici necessari.

Fase 7 – Azione

Attuazione degli interventi autorizzati dai soggetti competenti.

Fase 8 – Monitoraggio

Rilevazione continuativa dei risultati e degli eventuali scostamenti.

Fase 9 – Verifica indipendente

Controllo della qualità dei dati, della conformità delle procedure e dell'effettiva realizzazione degli obiettivi.

Fase 10 – Correzione

Modifica delle misure inefficaci, riduzione dei rischi e introduzione di interventi aggiuntivi.

Fase 11 – Apprendimento e trasferimento

Consolidamento delle conoscenze e diffusione delle pratiche dimostratesi efficaci.

Fase 12 – Nuova espansione

Avvio del ciclo successivo sulla base dei risultati, delle criticità e delle nuove conoscenze.

Articolo 11 – Principio della spirale progressiva

1. Il ciclo SPRASE non è un processo lineare destinato a concludersi con la produzione di un rapporto.
2. Ogni ciclo deve costituire la base conoscitiva e operativa del successivo.
3. La spirale progressiva si sviluppa attraverso:
   a. ampliamento delle conoscenze;
   b. miglioramento della qualità dei dati;
   c. perfezionamento degli strumenti;
   d. aumento delle capacità operative;
   e. estensione dei soggetti partecipanti;
   f. rafforzamento delle verifiche;
   g. maggiore capacità preventiva;
   h. consolidamento delle garanzie intergenerazionali.
4. L'espansione non deve essere soltanto quantitativa. Deve dimostrare un miglioramento della qualità, della resilienza e della sostenibilità.
5. Ogni nuovo ciclo deve documentare quali risultati del ciclo precedente siano stati mantenuti, corretti, superati o abbandonati.

Articolo 12 – Amplificazione progressiva e modello 1:2

1. Gli aderenti possono adottare un obiettivo programmatico di amplificazione 1:2, secondo il quale ogni intervento efficace genera, ove sostenibile, almeno due ulteriori iniziative di trasferimento, cooperazione o applicazione.

2. Il modello può essere applicato alla diffusione:
   a. delle competenze;
   b. delle tecnologie;
   c. dei programmi di formazione;
   d. delle buone pratiche;
   e. degli strumenti di monitoraggio;
   f. delle capacità produttive;
   g. delle reti di ricerca;
   h. dei sistemi di prevenzione.
3. Il rapporto 1:2 costituisce un obiettivo di sviluppo e non un obbligo matematico automatico.
4. L'amplificazione deve essere subordinata alla disponibilità delle risorse, alla verifica dell'efficacia, alla compatibilità giuridica e alla valutazione degli impatti.
5. Nessuna iniziativa può essere replicata su larga scala senza una verifica preliminare della sua adeguatezza al nuovo contesto.

Articolo 13 – Modello di crescita

1. Il sistema utilizza indicatori di crescita progressiva per misurare l'incremento delle capacità.
2. La crescita può essere rappresentata, a fini di pianificazione, mediante un modello esponenziale teorico:

   $$\mathbf{C(n) = C_0 \times (1 + r)^n}$$

   dove:

   - C_0 rappresenta la capacità iniziale;
   - r rappresenta il tasso di miglioramento misurato;
   - n rappresenta il numero dei cicli;
   - C(n) rappresenta la capacità teorica raggiungibile.
3. Il modello non costituisce previsione garantita né autorizza l'assunzione di impegni finanziari privi di copertura.
4. Le proiezioni devono essere accompagnate da scenari prudenziali, intermedi e accelerati.
5. I risultati effettivi prevalgono sempre sulle proiezioni teoriche.

Articolo 14 – Moltiplicatori di sviluppo

Il sistema considera cinque categorie di moltiplicatori:

1. **Moltiplicatore scientifico:** incremento della conoscenza disponibile e della capacità di ricerca.
2. **Moltiplicatore formativo:** diffusione delle competenze e formazione di nuovi ricercatori e operatori.
3. **Moltiplicatore istituzionale:** rafforzamento delle capacità amministrative e decisionali.
4. **Moltiplicatore produttivo:** sviluppo di capacità produttive, tecnologiche ed energetiche.
5. **Moltiplicatore cooperativo:** trasferimento di conoscenze e capacità tra aderenti.
6. Ogni moltiplicatore deve essere misurato separatamente, evitando duplicazioni dei risultati.

Articolo 15 – Memoria istituzionale e continuità

1. Ogni ciclo deve produrre una memoria documentale accessibile agli organi competenti.
2. La memoria comprende:
   a. dati di partenza;
   b. decisioni adottate;
   c. motivazioni;
   d. risultati;
   e. criticità;
   f. verifiche;
   g. misure correttive;
   h. lezioni apprese;
   i. impegni ancora pendenti.
3. La continuità del sistema non deve dipendere dalla permanenza di singoli titolari di cariche.
4. Le conoscenze essenziali devono essere conservate, trasmesse e rese utilizzabili dalle amministrazioni e dalle generazioni successive.

PARTE IV – VALUTAZIONE INTERGENERAZIONALE E PREVENZIONE

Articolo 16 – Valutazione preventiva degli impatti

1. Ogni intervento strategico deve essere sottoposto a una valutazione preventiva degli impatti intergenerazionali, proporzionata alla sua rilevanza.
2. La valutazione considera:
   a. effetti economici e finanziari;
   b. effetti sociali e distributivi;
   c. effetti ambientali e climatici;
   d. effetti sanitari, secondo le competenze applicabili;
   e. effetti tecnologici e digitali;
   f. effetti sulla disponibilità delle risorse;
   g. effetti sulla libertà di scelta futura;
   h. costi di manutenzione, dismissione e ripristino;
   i. eventuali rischi di dipendenza irreversibile.
3. Le valutazioni devono dichiarare le incertezze e i limiti metodologici.

Articolo 17 – Test di reversibilità Paluan

1. È adottato il Test di Reversibilità Paluan quale strumento di valutazione delle decisioni con conseguenze potenzialmente durature.
2. Il Test verifica:
   a. se la decisione possa essere modificata;
   b. quali costi comporterebbe la sua revisione;
   c. se esistano alternative meno irreversibili;
   d. quali risorse future verrebbero impegnate;
   e. se le generazioni successive conserverebbero possibilità effettive di scelta.
3. In presenza di rischi elevati, l'autorità competente deve motivare espressamente la decisione e indicare le misure di mitigazione.

4. Il Test non determina automaticamente l'illegittimità di una decisione, ma costituisce uno strumento istruttorio e di responsabilizzazione.

Articolo 18 – Garanzia delle generazioni future

1. Ogni aderente è incoraggiato a individuare una funzione istituzionale indipendente dedicata alla tutela degli interessi intergenerazionali.
2. Tale funzione può essere affidata a un garante, a un difensore civico, a un organo parlamentare o a un organismo autonomo, secondo l'ordinamento applicabile.
3. Il soggetto incaricato può:
   a. esaminare i piani strategici;
   b. richiedere informazioni;
   c. formulare osservazioni;
   d. segnalare rischi;
   e. proporre misure correttive;
   f. pubblicare relazioni periodiche.
4. Le modalità di nomina, durata, indipendenza e responsabilità sono disciplinate dall'ordinamento dell'aderente.

Articolo 19 – Registro dei rischi intergenerazionali

1. È istituito un Registro dei rischi intergenerazionali.
2. Il Registro contiene:
   a. identificazione del rischio;
   b. probabilità stimata;
   c. gravità potenziale;
   d. orizzonte temporale;
   e. popolazioni e generazioni interessate;
   f. reversibilità;
   g. misure preventive;
   h. responsabile del monitoraggio;
   i. stato delle azioni correttive.
3. Il Registro è aggiornato almeno annualmente e ogni volta che emergano elementi nuovi rilevanti.
4. La pubblicazione dei dati avviene nel rispetto della protezione delle informazioni riservate e dei dati personali.

PARTE V – MONITORAGGIO, INDICATORI E ALLERTA

Articolo 20 – Sistema TSSM

1. È adottato il TSSM – Total Substantive Sovereignty Measurement quale quadro di misurazione multidimensionale della sovranità sostanziale.
2. Il TSSM valuta almeno:
   a. capacità economica;
   b. capacità finanziaria;

c. sicurezza monetaria;
d. autonomia energetica;
e. capacità produttiva;
f. sicurezza alimentare;
g. disponibilità tecnologica;
h. infrastrutture essenziali;
i. capacità scientifica;
j. capacità decisionale;
k. resilienza istituzionale;
l. tutela delle risorse naturali.

3. Gli indicatori devono essere accompagnati da definizioni, fonti, periodicità, criteri di comparabilità e margini di incertezza.
4. Il TSSM non costituisce una certificazione giuridica automatica della sovranità di un popolo o di uno Stato.

Articolo 21 – Sistema SIASS

1. È istituito il SIASS – Sistema Integrato di Allerta per la Sovranità Sostanziale.
2. Il SIASS rileva segnali di:
   a. concentrazione eccessiva di fornitori essenziali;
   b. dipendenza finanziaria critica;
   c. vulnerabilità energetica;
   d. perdita di capacità produttiva;
   e. insufficienza di infrastrutture;
   f. trasferimento incontrollato di dati o conoscenze strategiche;
   g. deterioramento delle risorse naturali;
   h. compromissione delle capacità istituzionali;
   i. accumulo di costi sulle generazioni future.
3. Le soglie sono definite sulla base di dati verificabili e riesaminate periodicamente.

Articolo 22 – Livelli di allerta

Il SIASS prevede quattro livelli:

Livello 0 – Ordinario

Situazione monitorata senza evidenze significative di vulnerabilità critica.

Livello 1 – Attenzione

Emergono segnali di vulnerabilità che richiedono approfondimento e sorveglianza rafforzata.

Livello 2 – Criticità

La vulnerabilità presenta effetti potenziali rilevanti e richiede un piano correttivo.

Livello 3 – Emergenza strutturale

La vulnerabilità può compromettere una funzione essenziale o produrre conseguenze gravi e difficilmente reversibili. Richiede valutazione urgente e interventi proporzionati da parte delle autorità competenti.

I livelli di allerta sono strumenti tecnici di supporto alle decisioni e non costituiscono, da soli, accertamenti di violazioni giuridiche o attribuzioni di responsabilità.

Articolo 23 – Indicatori e qualità dei dati

1. Ogni indicatore deve avere:
   a. denominazione;
   b. definizione;
   c. unità di misura;
   d. fonte;
   e. data di aggiornamento;
   f. responsabile;
   g. metodologia;
   h. limiti e margini di errore.
2. I dati devono essere tracciabili e, ove possibile, confrontabili nel tempo.
3. Le modifiche metodologiche devono essere dichiarate.
4. Le informazioni mancanti non possono essere sostituite da valori arbitrari.
5. Le valutazioni devono distinguere i dati osservati dalle stime e dalle previsioni.

PARTE VI – ATTUAZIONE ECONOMICA, PRODUTTIVA E TECNOLOGICA

Articolo 24 – Programmi di rafforzamento della capacità economica

1. Gli aderenti possono sviluppare programmi finalizzati a rafforzare la capacità economica sostanziale.
2. I programmi possono comprendere:
   a. diversificazione delle catene di approvvigionamento;
   b. sviluppo di imprese e capacità produttive;
   c. formazione professionale;
   d. ricerca e innovazione;
   e. infrastrutture essenziali;
   f. accesso sostenibile al credito;
   g. cooperazione economica;
   h. sviluppo di sistemi di pagamento e regolamento conformi alla normativa applicabile.
3. Le misure devono rispettare gli obblighi internazionali, le norme sulla concorrenza e gli impegni giuridici applicabili.

Articolo 25 – Sovranità energetica

1. La sicurezza energetica costituisce una dimensione essenziale della sovranità sostanziale.

2. Gli aderenti promuovono:
   a. diversificazione delle fonti;
   b. efficienza energetica;
   c. produzione sostenibile;
   d. capacità di accumulo;
   e. reti resilienti;
   f. ricerca e innovazione;
   g. protezione delle infrastrutture;
   h. cooperazione energetica.
3. La pianificazione deve considerare costi, impatti ambientali, disponibilità tecnologica e conseguenze intergenerazionali.

Articolo 26 – Sovranità scientifica e tecnologica

1. Gli aderenti promuovono la capacità autonoma di comprendere, sviluppare, valutare e utilizzare tecnologie essenziali.
2. Le iniziative possono comprendere:
   a. centri di ricerca;
   b. laboratori condivisi;
   c. programmi di formazione;
   d. infrastrutture digitali;
   e. sistemi di sicurezza informatica;
   f. trasferimento tecnologico;
   g. cooperazione universitaria;
   h. tutela della proprietà intellettuale secondo il diritto applicabile.
3. La cooperazione tecnologica deve evitare dipendenze ingiustificate e garantire, ove possibile, interoperabilità e portabilità.

Articolo 27 – Sovranità dei dati e infrastrutture digitali

1. Gli aderenti promuovono la protezione dei dati, la sicurezza delle infrastrutture digitali e la continuità dei servizi essenziali.
2. Le misure devono rispettare i diritti fondamentali, la protezione dei dati personali, la libertà di espressione e gli obblighi internazionali.
3. Devono essere previste procedure di:
   a. gestione degli accessi;
   b. sicurezza e continuità operativa;
   c. backup e recupero;
   d. controllo delle vulnerabilità;
   e. audit;
   f. gestione degli incidenti;
   g. interoperabilità;
   h. trasferimento sicuro delle conoscenze.

PARTE VII – FINANZIAMENTO E SOSTENIBILITÀ

Articolo 28 – Programmazione finanziaria

1. Ogni Piano di attuazione deve indicare le risorse necessarie e le relative fonti di finanziamento.
2. Le fonti possono comprendere:
   a. stanziamenti pubblici;
   b. fondi multilaterali;
   c. contributi volontari;
   d. partenariati conformi al diritto applicabile;
   e. programmi di ricerca;
   f. strumenti finanziari autorizzati.
3. Ogni impegno deve essere valutato in relazione alla sostenibilità finanziaria, ai rischi e agli obblighi assunti.

Articolo 29 – Fondo intergenerazionale

1. Gli aderenti possono istituire un Fondo intergenerazionale destinato a finanziare programmi di lungo periodo.
2. Il Fondo può sostenere:
   a. ricerca scientifica;
   b. formazione;
   c. tutela ambientale;
   d. infrastrutture resilienti;
   e. sicurezza energetica;
   f. innovazione tecnologica;
   g. recupero di risorse compromesse;
   h. programmi per le generazioni future.
3. La gestione deve prevedere separazione patrimoniale ove consentita, rendicontazione, controlli, audit indipendente e pubblicità dei risultati.
4. Nessuna risorsa può essere impiegata senza una destinazione formalmente autorizzata e una valutazione dei rischi.
5. Il Fondo non può essere considerato fonte automatica di finanziamento né può assumere obbligazioni prive di adeguata copertura.

Articolo 30 – Equità finanziaria intergenerazionale

1. Gli aderenti valutano gli effetti di lungo periodo del debito, degli investimenti e degli impegni finanziari.
2. La valutazione considera:
   a. distribuzione temporale dei benefici;
   b. distribuzione temporale dei costi;
   c. capacità di rimborso;
   d. manutenzione delle infrastrutture;
   e. rischi di obsolescenza;
   f. passività ambientali;
   g. obblighi futuri.
3. L'obiettivo è evitare il trasferimento ingiustificato di costi alle generazioni successive.

PARTE VIII – TRASPARENZA, CONTROLLO E RESPONSABILITÀ

Articolo 31 – Registro generale delle attività

1. È istituito un Registro generale delle attività di attuazione.
2. Il Registro contiene:
   a. piani approvati;
   b. programmi in corso;
   c. responsabili;
   d. risorse assegnate;
   e. indicatori;
   f. risultati;
   g. verifiche;
   h. criticità;
   i. misure correttive;
   j. stato di avanzamento.
3. Il Registro deve essere accessibile secondo regole di trasparenza e protezione delle informazioni legittimamente riservate.

Articolo 32 – Audit e controllo indipendente

1. Ogni programma rilevante è sottoposto a controllo proporzionato al rischio e all'entità delle risorse utilizzate.
2. L'audit verifica:
   a. regolarità delle procedure;
   b. correttezza dei dati;
   c. coerenza degli obiettivi;
   d. utilizzo delle risorse;
   e. efficacia degli interventi;
   f. rispetto delle garanzie;
   g. gestione dei conflitti di interesse.
3. I soggetti che verificano un intervento devono essere indipendenti dai suoi responsabili diretti.
4. Le risultanze sono documentate e rese pubbliche nei limiti consentiti.

Articolo 33 – Conflitti di interesse

1. I responsabili devono dichiarare le situazioni che possono compromettere l'imparzialità delle decisioni.
2. Sono previste procedure di astensione, sostituzione e controllo.
3. Nessun soggetto può controllare contemporaneamente, senza adeguate garanzie, la decisione, l'esecuzione e la verifica del medesimo intervento.

Articolo 34 – Segnalazioni e protezione dei segnalanti

1. Gli aderenti promuovono canali sicuri per la segnalazione di irregolarità, rischi e violazioni.

2. Le segnalazioni devono essere valutate in modo imparziale e tempestivo.
3. I segnalanti sono tutelati secondo le norme applicabili.
4. Le procedure devono impedire ritorsioni, discriminazioni e divulgazioni non autorizzate.

Articolo 35 – Responsabilità e misure correttive

1. Ogni intervento deve individuare i soggetti responsabili delle attività e delle decisioni.
2. Le criticità accertate devono generare un piano correttivo con:
   a. descrizione del problema;
   b. analisi delle cause;
   c. azioni necessarie;
   d. responsabili;
   e. risorse;
   f. scadenze;
   g. indicatori di verifica.
3. Le responsabilità giuridiche sono determinate esclusivamente secondo il diritto applicabile e le procedure competenti.
4. Il Protocollo non istituisce automaticamente poteri sanzionatori o giurisdizionali.

PARTE IX – ORGANIZZAZIONE E COOPERAZIONE MULTILATERALE

Articolo 36 – Conferenza degli aderenti

1. È prevista una Conferenza degli aderenti quale sede di coordinamento generale del Protocollo.
2. La Conferenza:
   a. approva le priorità comuni;
   b. esamina i rapporti periodici;
   c. promuove la cooperazione;
   d. adotta raccomandazioni;
   e. valuta i risultati;
   f. propone aggiornamenti metodologici;
   g. favorisce la costituzione di programmi comuni.
3. Le decisioni sono adottate secondo le regole stabilite dagli strumenti istitutivi applicabili.

Articolo 37 – Comitato scientifico indipendente

1. È istituito un Comitato scientifico indipendente con funzioni consultive e metodologiche.
2. Il Comitato può includere esperti di:
   a. diritto internazionale;
   b. economia;
   c. finanza;
   d. ambiente;
   e. energia;
   f. tecnologia;
   g. scienze sociali;

h. sicurezza alimentare;
i. ricerca intergenerazionale;
j. statistica e valutazione dei rischi.

3. Il Comitato:
   a. valuta le metodologie;
   b. formula pareri;
   c. segnala limiti e incertezze;
   d. propone indicatori;
   e. verifica la qualità scientifica dei rapporti;
   f. pubblica raccomandazioni.
4. I pareri del Comitato non sostituiscono le decisioni degli organi competenti.

Articolo 38 – Consiglio per le generazioni future

1. È promosso un Consiglio per le generazioni future quale organismo consultivo e partecipativo.
2. La composizione deve favorire pluralismo, competenza, indipendenza e partecipazione dei giovani.
3. Il Consiglio può:
   a. esaminare i programmi di lungo periodo;
   b. presentare osservazioni;
   c. proporre iniziative;
   d. segnalare rischi;
   e. promuovere consultazioni;
   f. formulare rapporti intergenerazionali.
4. Le modalità di partecipazione sono definite garantendo rappresentatività e trasparenza.

Articolo 39 – Segretariato tecnico

1. È previsto un Segretariato tecnico per il coordinamento amministrativo del Protocollo.
2. Il Segretariato:
   a. organizza le attività;
   b. raccoglie i rapporti;
   c. aggiorna i registri;
   d. supporta i cicli SPRASE;
   e. coordina lo scambio di informazioni;
   f. predispone la documentazione;
   g. assicura la continuità operativa.
3. Il Segretariato non esercita poteri che non gli siano espressamente attribuiti.

Articolo 40 – Cooperazione e reti di ricerca

1. Gli aderenti promuovono reti di cooperazione scientifica, tecnica, istituzionale e produttiva.
2. Le reti possono operare a livello locale, regionale, nazionale e internazionale.
3. La cooperazione deve favorire:
   a. condivisione di metodologie;
   b. trasferimento di conoscenze;
   c. formazione;
   d. ricerca congiunta;

e. infrastrutture condivise;
f. diffusione di buone pratiche.

4. La partecipazione alle reti non comporta rinuncia alle competenze sovrane o agli obblighi giuridici degli aderenti.

PARTE X – PROGRAMMAZIONE STRATEGICA E OBIETTIVI

Articolo 41 – Programma strategico pluriennale

1. La Conferenza può adottare un Programma strategico pluriennale.
2. Il Programma definisce:
   a. priorità comuni;
   b. obiettivi temporali;
   c. settori di intervento;
   d. risorse indicative;
   e. indicatori;
   f. criteri di verifica;
   g. strategie di cooperazione;
   h. misure di protezione intergenerazionale.
3. Il Programma deve essere aggiornato sulla base dei risultati dei cicli SPRASE.

Articolo 42 – Obiettivi 2030–2050

1. Gli aderenti possono utilizzare l'orizzonte 2030–2050 quale riferimento di pianificazione strategica.
2. Le aree prioritarie comprendono:
   a. sicurezza delle risorse essenziali;
   b. resilienza energetica;
   c. capacità produttiva;
   d. indipendenza scientifica e tecnologica;
   e. infrastrutture digitali sicure;
   f. tutela ambientale;
   g. formazione e conoscenza;
   h. stabilità economica e finanziaria;
   i. equità intergenerazionale.
3. Gli obiettivi quantitativi devono essere definiti sulla base di dati iniziali verificabili e aggiornati periodicamente.
4. Nessun valore numerico può essere presentato come risultato raggiunto senza adeguata documentazione.

Articolo 43 – Priorità e selezione degli interventi

Gli interventi sono selezionati sulla base di:

1. rilevanza per i diritti fondamentali;
2. gravità della vulnerabilità;

3. urgenza;
4. numero di persone interessate;
5. durata degli effetti;
6. reversibilità;
7. rapporto tra costi e benefici;
8. disponibilità di alternative;
9. capacità di attuazione;
10. beneficio per le generazioni future.

PARTE XI – REVISIONE, CONTROVERSIE E DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 44 – Rapporti periodici

1. Gli aderenti presentano rapporti periodici sullo stato di attuazione.
2. I rapporti comprendono:
   a. attività realizzate;
   b. indicatori aggiornati;
   c. risultati;
   d. criticità;
   e. risorse utilizzate;
   f. impatti intergenerazionali;
   g. verifiche indipendenti;
   h. obiettivi del ciclo successivo.
3. I rapporti devono distinguere risultati conseguiti, risultati parziali, obiettivi non raggiunti e attività non avviate.

Articolo 45 – Revisione del Protocollo

1. Il Protocollo può essere sottoposto a revisione sulla base delle evidenze scientifiche, dell'esperienza applicativa e delle modifiche del quadro giuridico internazionale.
2. Le proposte di revisione sono accompagnate da una relazione tecnica e giuridica.
3. Le modifiche sono adottate secondo le procedure previste dagli strumenti applicabili.

Articolo 46 – Risoluzione delle controversie

1. Le controversie relative all'interpretazione o all'applicazione del Protocollo sono affrontate prioritariamente mediante consultazione e negoziato.
2. Le parti possono concordare buoni uffici, mediazione, conciliazione o altri mezzi pacifici.
3. Il ricorso a un tribunale o arbitrato richiede un titolo di giurisdizione valido e il consenso necessario secondo il diritto applicabile.
4. Il presente Protocollo non attribuisce automaticamente competenza alla Corte internazionale di giustizia o ad altri organi giurisdizionali.

Articolo 47 – Rapporti con il diritto internazionale

1. Il Protocollo è interpretato in conformità con la Carta delle Nazioni Unite, il diritto internazionale generale e gli obblighi convenzionali applicabili.
2. Nessuna disposizione può essere interpretata come autorizzazione a violare norme imperative del diritto internazionale generale.
3. Restano impregiudicati gli obblighi derivanti da trattati vigenti e validamente applicabili.
4. Il Protocollo non attribuisce automaticamente personalità giuridica internazionale a soggetti che non ne siano già titolari secondo il diritto applicabile.

Articolo 48 – Adesione e partecipazione

1. L'adesione al Protocollo avviene secondo le modalità stabilite dalla Convenzione e dagli strumenti applicabili.
2. La partecipazione di organizzazioni, enti scientifici, università e altri soggetti può essere disciplinata da accordi specifici.
3. La partecipazione tecnica o consultiva non equivale automaticamente all'adesione come parte contraente.

Articolo 49 – Entrata in vigore

1. Il Protocollo entra in vigore secondo le condizioni stabilite dallo strumento di adozione e dalle disposizioni applicabili.
2. Per ciascun aderente successivo, l'entrata in vigore avviene secondo le condizioni previste dalla procedura di adesione.
3. Le disposizioni del presente articolo non sostituiscono le formalità di consenso, ratifica o adesione richieste dal diritto applicabile.

Articolo 50 – Disposizioni finali

1. Il presente Protocollo costituisce uno strumento attuativo della Convenzione Paluan.
2. Gli allegati tecnici ne costituiscono parte integrante quando formalmente adottati secondo le procedure previste.
3. Le questioni non disciplinate sono affrontate in coerenza con la Convenzione e con il diritto internazionale applicabile.
4. Il Protocollo è suscettibile di aggiornamento sulla base dei risultati documentati e delle esigenze delle generazioni presenti e future.

ALLEGATO I – ARCHITETTURA OPERATIVA DEL CICLO SPRASE

Fase	Attività	Prodotto documentale	Verifica
1	Osservazione	Scheda del fenomeno	Completezza
2	Ricerca	Dossier conoscitivo	Qualità delle fonti
3	Diagnosi	Rapporto causale	Attendibilità
4	Valutazione	Relazione intergenerazionale	Impatti e rischi
5	Obiettivi	Matrice degli obiettivi	Misurabilità
6	Progettazione	Piano operativo	Fattibilità

7	Azione	Rapporto di esecuzione	Conformità
8	Monitoraggio	Cruscotto indicatori	Aggiornamento
9	Verifica	Rapporto indipendente	Indipendenza
10	Correzione	Piano correttivo	Efficacia
11	Apprendimento	Rapporto di conoscenza	Trasferibilità
12	Espansione	Piano del nuovo ciclo	Sostenibilità

ALLEGATO II – MATRICE DI AMPLIFICAZIONE PROGRESSIVA

Per ciascun programma, il responsabile dell'attuazione documenta:

1. capacità iniziale;
2. capacità acquisita;
3. risorse impiegate;
4. risultati verificati;
5. soggetti che possono replicare il risultato;
6. condizioni necessarie per la replicazione;
7. rischi dell'espansione;
8. costi marginali;
9. benefici attesi;
10. criteri di arresto o revisione.

Regola di amplificazione: nessuna espansione può essere considerata efficace se aumenta la dimensione dell'intervento senza migliorare o almeno preservare qualità, sicurezza, sostenibilità e accessibilità.

ALLEGATO III – MATRICE DI PROTEZIONE INTERGENERAZIONALE

Ogni intervento strategico deve essere esaminato in relazione ai seguenti elementi:

Dimensione	Domanda di verifica
Economica	Quali costi saranno trasferiti al futuro?
Finanziaria	Gli impegni sono sostenibili nel lungo periodo?
Ambientale	Le risorse e gli ecosistemi sono preservati?
Energetica	Le generazioni future disporranno di alternative?
Tecnologica	Le conoscenze e le infrastrutture saranno accessibili?
Sociale	I benefici e i costi sono distribuiti equamente?
Istituzionale	Le capacità decisionali saranno mantenute?
Democratica	Le generazioni successive conserveranno libertà di scelta?
Scientifica	Le evidenze e i dati saranno trasmessi?
Reversibilità	La decisione potrà essere modificata senza danni sproporzionati?

ALLEGATO IV – CICLO ANNUALE DI ATTUAZIONE

Primo trimestre: ricerca, aggiornamento dei dati, analisi delle dipendenze e identificazione delle priorità.

Secondo trimestre: progettazione, valutazione intergenerazionale, definizione delle risorse e approvazione degli interventi.

Terzo trimestre: attuazione, monitoraggio, controllo dei rischi e raccolta delle evidenze.

Quarto trimestre: verifica indipendente, rendicontazione, correzione, apprendimento e programmazione del ciclo successivo.

Il calendario può essere adattato alle esigenze degli aderenti, mantenendo la continuità del processo di verifica.

ALLEGATO V – GARANZIE DI INTEGRITÀ DEL SISTEMA

Il sistema di attuazione deve garantire:

1. separazione tra indirizzo, gestione e verifica;
2. tracciabilità delle decisioni;
3. verificabilità delle fonti;
4. pubblicazione dei risultati;
5. dichiarazione dei conflitti di interesse;
6. protezione dei dati;
7. indipendenza delle valutazioni;
8. proporzionalità degli interventi;
9. possibilità di revisione;
10. tutela delle libertà fondamentali;
11. sostenibilità finanziaria;
12. continuità istituzionale;
13. partecipazione delle giovani generazioni;
14. protezione delle conoscenze strategiche;
15. prevenzione delle concentrazioni incontrollate di potere.

FORMULA ISTITUZIONALE CONCLUSIVA

La Convenzione Paluan non si limita a riconoscere il diritto dei popoli a determinare il proprio presente.

Stabilisce una responsabilità permanente verso il futuro.

Il Protocollo SPRASE trasforma tale responsabilità in un metodo operativo: osservare, conoscere, valutare, decidere, agire, verificare, correggere, apprendere e sviluppare.

Ogni ciclo deve lasciare al successivo più conoscenza, più capacità, più strumenti e maggiori garanzie.

L'amplificazione non è fine a sé stessa: è legittima soltanto quando produce benefici verificabili, rispetta i diritti e non trasferisce nuovi rischi alle generazioni future.

La sovranità sostanziale si misura nella capacità di decidere oggi senza sottrarre alle generazioni future la possibilità di decidere domani.

La ricerca deve anticipare il rischio.
L'azione deve ridurre la dipendenza.
La verifica deve dimostrare il risultato.
La conoscenza deve essere trasmessa.
Ogni generazione deve consegnare alla successiva condizioni migliori di quelle ricevute.